

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche

Regolamento della prova conclusiva di laurea

Regolamento valido a partire dalla sessione di laurea del mese di luglio 2006. In regime transitorio, fino alla sessione di laurea di aprile 2007 compresa, i punti attribuibili alla dissertazione scritta ed alla sua discussione possono essere al massimo 6 (art. 5.3 del Regolamento). Il punteggio massimo non potrà, in ogni caso, superare gli otto punti.

1. La prova conclusiva consiste nella discussione di una breve dissertazione scritta. Il suo superamento dà diritto allo studente ad ottenere il numero di crediti formativi previsti dal Piano di Studi relativo al proprio curriculum.
 2. Lo studente deve richiedere di sostenere la prova conclusiva almeno quattro mesi prima della data nella quale intende sostenerla. L'assegnazione è chiesta dallo studente ad un docente tra quelli titolari delle materie di base, caratterizzanti, affini, o a scelta, il quale provvede all'individuazione e all'assegnazione del tema, nei limiti del carico didattico stabilito secondo le modalità di cui al successivo art. 4. L'assegnazione può essere richiesta anche dallo studente che non abbia ancora superato l'esame della disciplina di riferimento. La richiesta può essere presentata, in ogni caso, solo dopo il 1° novembre del secondo anno di iscrizione dello studente.
 3. Ottenuta l'assegnazione del tema, lo studente deve presentare formale richiesta di partecipazione alla prova conclusiva presso la Presidenza di Facoltà, attraverso richiesta scritta recante l'indicazione dell'argomento e della materia di riferimento, controfirmata dal docente che ha provveduto all'assegnazione. Ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 2, fa fede la data di presentazione della richiesta controfirmata. Lo studente che non abbia sostenuto e superato la prova conclusiva entro 18 mesi dalla data della richiesta decade dall'assegnazione salvo proroga concessa per iscritto dal docente assegnante e comunicata alla Presidenza della Facoltà.
 4. In conformità al Regolamento didattico di Ateneo nonché all'ordinamento didattico del Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche e in Scienze dei Servizi Giuridici, ciascun docente della Facoltà di Giurisprudenza è impegnato nella preparazione dei candidati per la prova conclusiva. Il Presidente di Facoltà, d'intesa con i Presidenti dei Consigli Didattici, sovrintende all'equa
-

distribuzione delle prove conclusive tra i docenti, tenendo conto del complessivo carico didattico di ciascuno.

5.1. La Commissione giudicatrice della prova finale, abilitata al conferimento del titolo di studio, è presieduta da un professore di prima fascia ed è composta da almeno sette membri, scelti tra professori di prima e seconda fascia e ricercatori. Possono far parte della Commissione membri esterni all'Università, purché in numero non superiore a due.

5.2. La Commissione valuta il candidato sulla base della prova conclusiva e del curriculum.

5.3. I punti attribuibili alla dissertazione scritta ed alla sua discussione possono essere al massimo 4. Entro il limite massimo degli otto punti complessivi, a questo risultato vanno aggiunti: 0,25 punti per ogni lode ottenuta; 1 punto per la conclusione degli studi entro il terzo anno di corso; 2 punti per la conclusione degli studi entro il terzo anno in corso, con media uguale o superiore ai 27/30.

5.4. Nel caso che il punteggio finale, risultante dall'applicazione di questi criteri, sia pari a 109 su 110, la Commissione valuta se giungere al voto finale di 110 su 110, tenendo conto a questo fine delle votazioni massime e minime conseguite negli insegnamenti non a scelta. Sulla base di questo ultimo elemento oltre che della prova finale, la Commissione decide, all'unanimità, in merito all'attribuzione della lode al candidato che ottiene il punteggio massimo.

5.5 Il presidente della Commissione formalizza il punteggio finale complessivo e provvede al conferimento del titolo.

6. All'inizio di ogni Anno Accademico, il Preside di Facoltà predispone il calendario delle prove conclusive di laurea, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, sentite le indicazioni dei Presidenti dei Consigli didattici. La nomina delle Commissioni, con l'indicazione di eventuali membri supplenti, è disposta dal Preside di Facoltà, in conformità con quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. A tal fine il Preside stabilisce – dandone l'opportuna pubblicità – gli adempimenti, a carico dei candidati, finalizzati alla prenotazione per ciascuna seduta di prova conclusiva.

7. La partecipazione alle Commissioni di esame è obbligatoria per tutti i docenti della Facoltà. Il docente impedito è tenuto ad avvisare tempestivamente il Preside di Facoltà affinché possa procedere alla sua sostituzione.